



COMUNE DI TORGIANO PROVINCIA DI PERUGIA

ASSEGNO DI MATERNITA'

L'ASSEGNO DI MATERNITÀ DI BASE, anche detto "Assegno di maternità dei Comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs 26/03/2001, n. 51 e ss.mm.ii., alle neo-mamme per ogni figlio nato e/o per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento. Non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. L'importo dell'assegno è rivalutatosi ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. **Per l'anno 2026 l'importo della prestazione (in misura piena) è pari a 413,10 euro mensili per complessive 5 mensilità (€ 2.065,50).**

A CHI SI RIVOLGE: È una misura destinata alle donne che non beneficino di alcun trattamento economico per la maternità, o che beneficino di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell'assegno (in tal caso l'Assegno spetta per la quota differenziale).

REQUISITI:

1. Essere cittadine:
 - italiane/comunitarie;
 - cittadine extracomunitarie con permesso di soggiorno non inferiore a un anno;
2. Essere residenti nel Comune di Torgiano;
3. Essere casalinga o disoccupata; non beneficiare di indennità di maternità da parte dell'INPS o altri enti previdenziali, oppure; beneficiare di altra indennità, ma in misura inferiore all'importo del presente Assegno, più specificatamente, la lavoratrice che riceve in busta paga alla voce indennità di maternità un importo inferiore a € 413,10 mensili. In questo caso, la mamma può fare domanda per un assegno di maternità che sarà uguale alla differenza tra l'importo predetto e quello percepito, al mese. *N.B. in questo caso va allegata la dichiarazione dell'azienda o dell'INPS con l'importo versato per l'indennità di maternità;*
4. avere il figlio con il permesso/carta di soggiorno, o iscritto sul permesso/carta di soggiorno di uno dei genitori, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea;
5. Avere un ISEE inferiore a € 20.668,26 per l'anno 2026.

Il nucleo familiare da considerare ai fini dell'ISEE minorenni è composto:

- dalla famiglia anagrafica compreso il neonato o gli eventuali gemelli nati da parto gemellare (che cioè deve/devono comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
- le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
- il coniuge non legalmente separato e/o l'altro genitore, coniugato o non coniugato, ma non convivente.

In alcuni casi particolari l'altro genitore non convivente non deve essere dichiarato:

- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria;
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi, con il figlio riconosciuto da entrambi i genitori, è necessario l'ISEE PER FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI, da richiedere al CAF/PATRONATO, nel quale siano aggregati anche i redditi e patrimoni del

padre, ai sensi della vigente normativa ISEE (art. 7 DPCM n. 159/2013).

6. essere la madre del neonato per cui si richiede l'Assegno, salvo in casi particolari in cui questo può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

- madre minore di età (o altri casi di incapacità di agire): dal padre maggiorenne, a condizione che:
 - la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto;
 - il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
- Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà o, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria), a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
 - affidamento esclusivo al padre o abbandono del neonato da parte della madre: dal padre, sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva);
 - separazione legale tra i coniugi: dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria; adozione speciale di cui all'art.44, comma 3, legge 184/1983: dall'adottante non coniugato, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
 - minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori: dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice), a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

N.B. I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CHE ALTRIMENTI NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA.

PER OTTENERE L'ASSEGNO DI MATERNITÀ È NECESSARIO:

- compilare il Modulo di domanda allegato in ogni sua parte;
- allegare un'attestazione ISEE minorenni in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- in caso di cittadinanza extracomunitaria, allegare copia del permesso di soggiorno, o copia ricevuta di avvenuta richiesta del permesso o di rinnovo dello stesso e copia del permesso di soggiorno scaduto
- EVENTUALE copia del provvedimento di adozione/affidamento preadottivo o dichiarazione relativa;
- EVENTUALE fotocopia della sentenza di divorzio od omologa di separazione;
- Indicare l'IBAN di un c/c bancario o postale di cui la richiedente deve essere titolare.

COME INVIARE LA DOMANDA:

Le domande possono essere presentate:

- tramite spedizione postale con raccomandata A/R a: COMUNE DI TORGIANO – Area AMMINISTRATIVA UFFICIO SERVIZI SOCIALI – Via Corso Vittorio Emanuele n.25 Torgiano (Pg);
- Brevi mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Torgiano nei seguenti giorni ed orario di ricevimento al pubblico dal Lunedì al venerdì ;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) alla PEC istituzionale:
comune.torgiano@postacert.umbria.it

SCADENZE: Entro il compimento del sesto mese del figlio o entro i sei mesi successivi alla data di adozione;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Misura istituita dall'art.66 della legge n.448/98, disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 e ss.mm.ii.;
- L'importo economico dell'Assegno ed il requisito ISEE di accesso vengono rivalutati annualmente da INPS; per il 2026 si veda la circolare pubblicata su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 16 del 11/02/2026.

PER INFORMAZIONI rivolgersi:

Comune di Torgiano Tel: 075/9886010

E-mail: servizisociali@comune.torgiano.pg.it, Pec: comune.torgiano@postacert.umbria.it

SEDE COMUNALE: C.so Vittorio Emanuele II n.25 – 06089 Torgiano (PG) C.F./IVA 00383940541
PEC: comune.torgiano@postacert.umbria.it